

Codice A1409D

D.D. 15 aprile 2024, n. 258

**Erogazione contributi a favore delle Amministrazioni comunali del Piemonte per la realizzazione o l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza ai sensi della L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".**



**ATTO DD 258/A1409D/2024**

**DEL 15/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Erogazione contributi a favore delle Amministrazioni comunali del Piemonte per la realizzazione o l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza ai sensi della L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

La Regione Piemonte, in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n. 281, ha promulgato la Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993, con la quale intende promuovere la tutela ed il controllo degli animali d'affezione e garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.

L'art. 7 della succitata legge prevede che i Comuni debbano istituire servizi di cattura e custodia dei cani vaganti e che, al fine di ottenere contributi di cui alla Legge 281/91, presentino all'Amministrazione Regionale un programma, con allegato specifico progetto, per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture da utilizzarsi come canili pubblici per la custodia temporanea dei cani vaganti catturati, in modo da assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio regionale.

Conseguentemente la Giunta Regionale ha disposto con successive delibere i criteri di accesso e di ripartizione dei finanziamenti nazionali per la realizzazione delle strutture in parola. Nel corso degli anni, diversi progetti sono stati realizzati creando una strutturata rete territoriale di canili pubblici di prima accoglienza supportata, per le aree ancora sprovviste, da canili privati convenzionati con i Comuni per lo svolgimento del servizio pubblico di controllo del randagismo.

Inoltre si è delineata l'opportunità di rendere più nitido il quadro degli adempimenti richiesti alle Amministrazioni comunali per l'accesso ai contributi di parte regionale, che altresì sono stati oggetto di una ridefinizione.

Con Deliberazione n. 6-12110 del 14 settembre 2009 la Giunta Regionale ha stabilito le procedure per la presentazione delle domande nonché i criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei canili pubblici e la promozione dei parchi gatti.

Allo stato attuale, considerate le risorse disponibili, pari ad € 84.616,50, a seguito di finanziamento statale ed economie di fondi precedenti ai sensi della L. 281/91, si ravvisa la necessità di indirizzare i contributi, come da DGR n. 6-12110 del 14/9/2009, ai Comuni che intendano dotarsi di reparti finalizzati ad accogliere i cani impegnativi e pericolosi. Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00 ovvero il 60% del costo totale delle opere.

Il finanziamento sarà concesso ai Comuni, al di sopra dei 5.000 abitanti; ad esclusione delle Amministrazioni assegnatarie di finanziamenti di cui alla DGR 16-7265 del 24/07/2023 e successiva DD 125 del 26/07/2023 il cui progetto verrà selezionato sulla base della rispondenza ai criteri di seguito stabiliti e riportati in ordine di priorità:

1. l'Amministrazione comunale, se oggetto di precedenti contributi erogati ai sensi della DGR n. 6-12110 del 14/9/2009, deve aver concluso e rendicontato riguardo precedenti finanziamenti;
2. l'intervento descritto nel progetto presentato deve essere finalizzato a colmare evidenti carenze;
3. il progetto deve essere deliberato dall'Amministrazione comunale proponente: il provvedimento dovrà dare atto della necessità, economicità ed efficienza degli interventi proposti con particolare riferimento alla percentuale di co-finanziamento a carico del richiedente;
4. la proposta dovrà prevedere la realizzazione complessiva delle opere;

Il competente Settore Regionale di Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, provvederà, valutate le proposte ricevute, ad indicare la proposta, o le proposte ritenute più soddisfacenti, sulla base dei criteri di cui sopra e ad assegnare ai beneficiari, con successivo provvedimento, l'importo definito in sede di valutazione, disponendone altresì l'erogazione a titolo di acconto del 50% al momento dell'avvio dei lavori per cui il contributo è stato assegnato; il 30% alla comunicazione della conclusione lavori, che dovrà avvenire entro i due anni successivi.

Eventuali richieste di proroga saranno valutate dal Settore.

La liquidazione del relativo saldo, pari al 20% dell'importo complessivamente assegnato, resta subordinata alla comunicazione dell'avvio effettivo delle attività, come già previsto dalla citata D.G.R. n. 6-12110 del 14/9/2009.

Eventuali modifiche e/o variazioni al progetto presentato devono essere comunicate al più presto e debitamente motivate, nonché preventivamente approvate dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Le medesime non devono pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo originale dell'intervento e neppure determinare l'incremento dell'importo del finanziamento.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in

cui si verificano tali condizioni.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 e 18 Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";

#### *determina*

di erogare un contributo a favore dei Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti; ad esclusione delle Amministrazioni assegnatarie di finanziamenti di cui alla DGR 16-7265 del 24/07/2023 e successiva DD 125 del 26/07/2023 che intendano dotarsi di reparti finalizzati ad accogliere i cani impegnativi e pericolosi.

Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00 ovvero il 60% del costo totale delle opere.

di definire con successivo provvedimento l'assegnazione del contributo all'Amministrazione comunale individuata previa valutazione da parte del competente Settore Regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare delle proposte presentate. Il contributo sarà liquidato nella misura del 50% a titolo di acconto, al momento dell'avvio dei lavori per cui l'importo è stato assegnato; il 30% alla comunicazione della conclusione lavori che deve avvenire entro i due anni successivi. La liquidazione del relativo saldo, pari al 20% dell'importo complessivamente assegnato, resta subordinata alla comunicazione dell'avvio effettivo delle attività. Nel caso di mancato o parziale utilizzo dei fondi assegnati alle Amministrazioni comunali beneficiarie, le stesse sono tenute alla loro restituzione, con assoluto divieto di destinare le somme accreditate a fini diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33 del 14/03/2013, art. 26 comma1.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria  
e sicurezza alimentare)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio